



COMUNE DI MAGLIASO

Ordinanza municipale per l'uso degli orti familiari

**ORDINANZA MUNICIPALE
PER L'USO DEGLI ORTI FAMILIARI**
(del 29 luglio 2015)

IL MUNICIPIO DI MAGLIASO

richiamati

- l'art. 97 del Regolamento comunale di Magliaso del 28 ottobre 2002;
- gli artt. 107 cpv. 2 lett. c, 192 LOC e 44 RALOC;
- l'art. 145 del Regolamento comunale di Magliaso del 28 ottobre 2002;
- la risoluzione municipale n° 1410 del 29 luglio 2015;

o r d i n a:

Art. 1

Assegnazione degli orti familiari

1. Il Municipio di Magliaso mette in locazione, tramite pubblicazione agli albi comunali e sul sito web del Comune, appezzamenti di terreno di varie superfici, al map. 93 RFD, zona Nucleo (a fianco del posteggio comunale in Via Vedeggi), ad uso orti familiari. Sarà data la precedenza ai cittadini domiciliati nel Comune e che sono tenuti al pagamento delle imposte a Magliaso. Al momento della locazione l'affittuario riceverà in consegna una chiave del cassone individuale per il deposito degli attrezzi. La chiave dovrà essere riconsegnata alla scadenza del termine di locazione.
2. La locazione comprende l'uso del terreno, del cassone per gli attrezzi e dell'acqua per l'innaffiamento.
3. La locazione degli appezzamenti di terreno avviene secondo la speciale tariffa (art. 3), adeguata all'indice costo vita e scade dopo 1 anno. Il contratto di locazione si intenderà prorogato per un ulteriore anno se non sarà data disdetta, con lettera raccomandata, da una delle parti con preavviso di 3 mesi.
4. Il Municipio potrà in ogni momento revocare il diritto di locazione se l'affittuario è in arretrato con il pagamento del canone di locazione o se l'utente non si attiene alle norme dell'esercizio degli orti familiari, per esempio incuria.
5. Alla scadenza del diritto di locazione l'affittuario dovrà pulite e liberare il cassone per gli attrezzi da qualsiasi materiale e allontanare ogni sorta di vegetazione dal terreno.

Art. 2

Norme d'esercizio

L'affittuario si impegna a:

- a. mantenere pulizia e ordine all'interno dell'orto assegnato. Lo stesso vale per i viali di accesso e gli spazi antistanti;
- b. mantenere in maniera integra la recinzione dell'orto assegnato;
- c. chiudere dopo l'uso, il rubinetto per l'erogazione dell'acqua;
- d. riporre nel cassone a lui assegnato, gli utensili e gli attrezzi al termine del lavoro;



COMUNE DI MAGLIASO

Ordinanza municipale per l'uso degli orti familiari

- e. depositare i rifiuti negli appositi contenitori all'Ecocentro comunale;
- f. usare con parsimonia l'acqua;
- g. avere il massimo rispetto per i beni a lui locati e per quelli degli altri affittuari;
- h. è possibile la posa dell'apposito contenitore per il compostaggio degli scarti vegetali provenienti dall'orto affidato (fornitura e posa da parte del locatario). Esso dovrà essere ubicato all'interno dell'orto, sul lato sud (lato FLP);
- i. in caso di disturbo (effluvi o altro) il Municipio potrà ordinare inappellabilmente la rimozione temporanea o in via definitiva del compostaggio, senza alcun diritto a indennizzo da parte del locatario.

Art. 3

Tariffe di locazione

L'affitto annuale di ogni orto, cintato e predisposto per l'uso, compreso il consumo d'acqua (rubinetto all'interno di ogni singolo orto), è fissato in base alla sua superficie:

- a. fino a mq 30 fr. 80.00;
- b. da mq 31 a mq 60 fr. 120.00;
- c. da mq 61 a mq 80 fr. 160.00;
- d. da mq 81 a mq 100 fr. 180.00;
- e. da mq 101 a mq 180 fr. 200.00;

(indice nazionale prezzi al consumo: giugno 2015 / 107.8, della scala maggio 2000 = 100)

Art. 4

Divieti

- 1. E' vietato costruire manufatti, salvo quelli citati espressamente nel contratto di locazione.
- 2. È vietato l'uso di calcestruzzo per l'erezione di qualsiasi struttura.
- 3. Nel recinto destinato agli orti familiari è vietato l'accesso ai cani o altri animali.
- 4. Veicoli di ogni genere devono essere posteggiati al di fuori del recinto e della zona orti.
- 5. Non è consentita la messa a dimora di alberi di nessun tipo o grandezza.
- 6. L'uso di concimi fertilizzanti, erbicidi e anticrittogamici è tollerato solo se non procura danni o inconvenienti a terzi.
- 7. E' vietato bruciare sterpaglie e rifiuti di qualsiasi genere.

Art. 5

Responsabilità

- 1. L'affittuario è responsabile per i danni da lui arrecati alla proprietà del Comune e agli orti degli altri affittuari.
- 2. Il Comune non si assume responsabilità alcuna per danni o furti alle culture e ai beni di proprietà degli affittuari.
- 3. In caso di danni ai beni di uso comune, il Municipio si riserva il diritto di rivalsa a carico di tutti gli affittuari per le spese di riparazione o di sostituzione.



COMUNE DI MAGLIASO

Ordinanza municipale per l'uso degli orti familiari

Art. 6

Pubblicazione e rimedi giuridici

1. La presente Ordinanza è esposta agli albi comunali e sul sito internet del Comune "www.magliaso.ch" a decorrere dal 31 luglio 2015.
2. L'inizio della pubblicazione, valida ad ogni effetto di legge, decorre dal 17 agosto 2015 per un periodo di 30 giorni, ai sensi dell'art. 213 cpv. 2 LOC.
3. Contro l'Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di pubblicazione.

Art. 7

Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza della pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 192 cpv. 2 e 208 LOC e si applica con l'entrata in funzione degli orti familiari.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

R. Citterio *M. Rezzadore*